



Comune di LEVERANO  
(Provincia di Lecce)

# ORDINANZA

N. 88 DEL 25/10/2019 PROT. 19037

**OGGETTO:** OBBLIGO DI ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA CITTADINA.

## IL SINDACO

### PREMESSO:

- che l'art. 3 della Direttiva 91/271/CEE, prevede che "Gli stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane....";
- che l'art.100 del decreto legislativo n. 152 /2006 e ss.mm.ii. prevede che "Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane"
- che il mancato allacciamento dell'utenza alla rete di fognatura nera pubblica è in contrasto anche con il Regolamento Regionale n° 13 del 22.05.2017 – art. 3 (*Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani*), il quale prevede che:
  - "nelle zone già servite da pubblica fognatura gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili e/o produttivi devono essere allacciati alla stessa"
  - "Gli scarichi esistenti nelle zone non ancora servite dalla pubblica fognatura, ma ricomprese nella perimetrazione dell'agglomerato, devono essere allacciati alla rete pubblica entro sei mesi dalla realizzazione della stessa."

**CONSIDERATO** che, con riferimento specifico all'art. 3 della Direttiva 91/271/CEE sopracitata, la procedura di infrazione comunitaria può ingenerarsi anche a causa di un grado insufficiente di allacciamento degli utenti alla rete pubblica di fognatura nera, pur realizzata e regolarmente funzionante.

**PRESO ATTO** che l'A.Q.P. con nota datata 20/11/2017, acquisita in data 28/11/2017, avente oggetto "verifica degli standard igienico- sanitari della fornitura idrica. Comune di Leverano" comunicava di aver avviato un'iniziativa con l'obiettivo di conoscere la modalità di smaltimento del refluo prodotto, attese le norme di riferimento e le disposizioni regionali che prevedono l'obbligo di allaccio alla fogna

pubblica, e, altresì, informava di aver già provveduto ad invitare titolari di utenza idrica ancora privi di allaccio alla fognatura ad adempiere, allegando contestualmente il relativo elenco;

**PRESO ALTRESI' ATTO** di quanto comunicato da Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n.174 del 12/01/2018, acquisita al prot. n.760 del 15/01/2018, avente per oggetto " *Direttiva 91/2017CEE sul trattamento delle acque reflue urbane – Art.3 allacciamenti d'utenza alle reti urbane di fognatura nera – sistemi individuali appropriati*", schema ordinanza;

**RILEVATO** che il mancato allacciamento degli scarichi alla rete di pubblica fognatura nera comunale comporta il possibile perdurare di condizioni di rischio igienico-sanitario e di inquinamento della falda acquifera e contrasta con l'esigenza di migliorare la qualità ambientale del territorio;

**CONSIDERATO** che a breve saranno realizzati i lavori di messa in sicurezza della viabilità interna delle vie elencate nel progetto approvato con delibera di G.C. n.147 del 18/09/201 e pertanto, prima di avviare i necessari lavori, è necessario oltre che inderogabile disporre che tutti gli insediamenti civili, artigianali, commerciali ecc. che ricadono all'interno del territorio comunale e che fronteggiano le vie provviste di fognatura pubblica in esercizio siano obbligatoriamente allacciati alla fognatura;

**VISTO** il D. Lgs. 141/99 e la L.R. n° 28 del 1999 che individuano in Acquedotto Pugliese s.p.a. (nel seguito:AQP) il Soggetto Gestore unico del Servizio Idrico Integrato (nel seguito:S.I.I.) nei Comuni ricompresi nell'ATO Puglia;

**VISTA** la Convenzione del 30.09.2002 sottoscritta dal Soggetto Gestore AQP con il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia;

**VISTO** il " *disciplinare tecnico del Servizio di Allacciamento di cui all'art.24 della Convenzione per la gestione del Servizio idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia*";

**VISTO** il D. Lgs. 152/2006 " *norme in materia ambientale*" in particolare il Capo III " *Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi*"- art 100 e seguenti;

**VISTI** i Regolamenti Regionali n. 26/2011, n.01/2017 e n.13/2017;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 con particolare riguardo all'art. 50, comma 5, che attribuisce al Sindaco il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica;

**VISTE** le precedenti Ordinanze Sindacali, n. 61/2009, n. 42/2011 e la n. 55/2016, con le quali si invitavano gli utenti ad allacciarsi alla pubblica fognatura ed a procedere alla contrattualizzazione con AQP per tale servizio e che allo stato non risulta che si sia ancora provveduto in merito nei termini stabiliti dalla stessa Ordinanza e che permangono, quindi, le criticità di cui alla sopraccitata procedura di infrazione;

**TUTTO** ciò premesso e considerato.

**RITENUTO** di dover intervenire

**VISTE** le vigenti disposizioni di Legge;

### **ORDINA**

1) a tutti gli utenti, risultanti dall'elenco di cui in premessa (nota AQP prot. n. 009 del 12/09/2016) destinatari della presente ordinanza, già dotati di servizio idrico la cui abitazione/immobile con fornitura ubicata in questo Comune il cui scarico fognario proveniente dall'impianto interno non risulta allacciato alla rete fognaria gestita (se presente sulla strada dove è ubicato l'immobile ) dal Soggetto Gestore AQP:

**-di procedere**, se non già inoltrata, alla richiesta ad AQP di allacciamento alla rete fognaria cittadina **entro e non oltre 30 giorni** dalla data della presente Ordinanza, attraverso i canali messi a disposizione dal Gestore (AQP);

**-di procedere** alla sottoscrizione del relativo preventivo/contratto, **entro e non oltre 30 giorni solari dalla ricezione dello stesso**, che verrà sottoposto dal Gestore all'interessato dalla presente ordinanza, ove l'allacciamento richiesto sia tecnicamente realizzabile compatibilmente con le opere in esercizio,

prevedendo altresì la facoltà di poter rateizzare il pagamento in quattro (4) rate direttamente nelle fatture del servizio, ovvero in otto (8) rate direttamente nelle fatture concedibili ai cittadini che verseranno in condizioni di disagio economico-sociale e quindi con ISEE non superiore a €.15.000,00;

### ORDINA

2) a tutti gli utenti destinatari della presente ordinanza:

a. **di provvedere**, a loro totale cura e spese, all'adeguamento del proprio impianto interno fognario in modo tale che i liquami provenienti dallo stesso possano confluire verso il pozzetto-sifone di allaccio alla rete fognaria pubblica e quindi essere smaltiti attraverso la rete stessa;

b. **di dismettere**, a loro totale cura e spese, il preesistente sistema di smaltimento delle acque reflue diverso dal collettamento alla rete pubblica di fognatura nera;

La presente Ordinanza ha valore sin da ora, anche come autorizzazione alla manomissione delle sedi stradali comunali interessate dai lavori che dovrà svolgere il gestore, che avrà cura di inviare preventivamente a questo Comune ed agli uffici competenti l'indicazione del tratto di viabilità soggetta ai lavori di allacciamento di cui trattasi, dei tempi di avvio e termine degli stessi e dell'Impresa esecutrice.

Si dispone, altresì, che:

- l'Ufficio di Polizia Municipale provveda a far osservare quanto sopra disposto fornendo, anche, ogni utile supporto al personale del Gestore;

- la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni naturali e consecutivi e sul sito Istituzionale del Comune, nonché venga data pubblicità con apposito manifesto pubblico ed affissa negli esercizi commerciali;

- la presente Ordinanza sia notificata agli Uffici Comunali: Tecnico e P.M., al Gestore del Servizio (AQP), all'Autorità idrica Pugliese, alla Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche, al sig. Prefetto di Lecce, alla Locale Stazione dei CC.;

- i destinatari dell'Ordinanza dovranno comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 20 giorni solari dal completamento, all'Amministrazione Comunale l'avvenuta realizzazione dell'allacciamento fognario, onde prevenire successivi controlli ed eventuali contestazioni, ovvero irrogazione di sanzioni;

- la mancata osservanza della presente Ordinanza è sanzionabile ai sensi dell'art.650 C.P., ovvero dà la facoltà all'Amministrazione Comunale di procedere ulteriormente con contrattualizzazione d'ufficio, con apposita ulteriore ordinanza Sindacale, al fine di superare l'inerzia da parte dell'Utenza;

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, ovvero ricorso Straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni.

Lì 25/10/2019

**IL SINDACO**  
**f.to MARCELLO ROLLI**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 2083**

Su conforme attestazione del ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 25/10/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Leverano, addì 25/10/2019

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
f.to LEZZI Anna Lucia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Leverano

---

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Leverano, 25/10/2019

---